



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GR.
"BERNARDO PASQUINI"**



VIA TOSCANINI, 4 – 51010 MASSA E COZZILE (PT)

Tel. e Fax: 0572-770025 – E-Mail: ptmm008006@istruzione.it o segreteria@istitutopasquini.it - Web: www.istitutopasquini.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28 aprile 2009 e **aggiornato il 18.11.2011 e il 9.12.2011)**

Articolo 1 - Disposizioni generali

Caratteri e finalità del regolamento di disciplina

Il presente regolamento si propone di contribuire a determinare un corretto e sereno svolgimento della vita dell'Istituto, in tutte le sue articolazioni didattiche ed extradidattiche. Lo scopo primario è, pertanto, quello di rendere possibile, e favorire, l'instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica, studenti, docenti e personale ATA.

Alla luce di tali considerazioni, gli stessi provvedimenti disciplinari in oggetto posseggono una finalità eminentemente educativa e formativa, tendendo a sviluppare e rafforzare il senso di responsabilità individuale e la cultura della legalità. Il rispetto delle regole rappresenta infatti, l'indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica convivenza. Il presente regolamento è in attuazione del DPR 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti" così come modificato dal DPR 235/2007.

I comportamenti oggetto di sanzione disciplinare

I comportamenti che prevedono sanzioni disciplinari sono quelli che prefigurano un mancato rispetto, da parte degli studenti, dei seguenti doveri:

Lo studente ha il dovere di:

- a. partecipare alla propria formazione ed alla vita della scuola attivamente e con impegno;
- b. rispettare i compagni, il personale docente e non docente della scuola;
- c. rispettare i compiti assegnati e gli impegni assunti;
- d. essere puntuale e frequentare con regolarità;
- e. mantenere integre ed efficienti le strutture disponibili ed utilizzarle al meglio, in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola;
- f. non mettere in atto comportamenti che ostacolano il raggiungimento delle finalità perseguite dalla scuola
- g. rispettare le regole dell'istituto, fra le quali il divieto di utilizzo di cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, il divieto di fumare all'interno dei locali scolastici, il divieto di introdurre o consumare bevande alcoliche.

Le garanzie per gli studenti

- a. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- b. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Articolo 2 - Le sanzioni

La tipologia delle sanzioni

Possono essere inflitti agli studenti:

1. il rimprovero o il richiamo scritto o orale
2. il ritiro temporaneo del cellulare e/o di qualsiasi altro dispositivo elettronico usato impropriamente durante le attività scolastiche
3. la riparazione/rifusione del danno e/o lavoro socialmente utile
4. l'allontanamento fino a 15 giorni dalla comunità scolastica
5. l'allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica.

Graduazione delle sanzioni

1. Si ricorre al "rimprovero e/o richiamo scritto o orale", per mancanze riguardanti la regolare frequenza delle lezioni, l'assolvimento assiduo degli impegni di studio, il rispetto dei soggetti operanti all'interno dell'Istituto.
2. Si ricorre al ritiro temporaneo del telefono cellulare o di qualsiasi altro dispositivo elettronico, con annotazione sul giornale di classe, quando tali dispositivi vengono usati impropriamente durante le attività didattiche. Il docente ritirerà il dispositivo, lo consegnerà al Dirigente ovvero ai suoi delegati e lo stesso sarà restituito soltanto ad uno dei genitori dell'allievo. In caso di registrazioni di foto e di filmati e loro ILLEGALE diffusione, oltre al ritiro del dispositivo, potrà essere deliberata dal Consiglio di Classe una sanzione aggiuntiva fra quelle previste dal presente regolamento. In casi penalmente rilevanti sarà disposta la

denuncia all'autorità giudiziaria.

3. Si ricorre alla "riparazione/rifusione del danno e/o al lavoro socialmente utile" quando lo studente abbia prodotto guasti, danneggiamenti, rotture alle attrezzature, ai sussidi, alle strutture scolastiche. Il responsabile provvederà personalmente al ripristino della funzionalità originaria o rifonderà alla scuola la somma corrispondente al costo della riparazione o della sostituzione.

4. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni può essere disposto in presenza di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, comprese quelle di cui ai punti precedenti ovvero quando i comportamenti dello studente, ANCHE ATTRAVERSO L'USO IMPROPRIO di apparecchi fotografici ovvero DEL SOCIAL-NETWORK siano stati gravemente offensivi e lesivi dell'identità, del decoro o del prestigio dei soggetti con cui interagisce o delle istituzioni; quando per l'inosservanza voluta e grave delle disposizioni riguardanti la sicurezza e l'organizzazione scolastica, abbiano recato danno al patrimonio scolastico o abbiano messo a rischio la sua e/o l'altrui incolumità.

Nei periodi di allontanamento e su indicazione dei docenti, l'alunno dovrà SVOLGERE LE ATTIVITA' CHE GLI VERRANNO PROPOSTE E CHE AVRANNO COME OBIETTIVO IL SUO RECUPERO EDUCATIVO E FORMATIVO. Nel caso di allontanamento con obbligo di frequenza, concordato con la famiglia, l'alunno sarà tenuto a svolgere attività di servizio alla scuola, sotto la vigilanza di un docente o di un Collaboratore scolastico. Gli alunni sottoposti a procedimenti di allontanamento possono altresì essere esclusi dalla partecipazione ad attività integrative come visite guidate o viaggi di istruzione.

In ogni caso deve essere previsto, per quanto possibile a cura del coordinatore della classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, in modo da preparare e favorire il rientro nella comunità scolastica o nella attività didattica ordinaria.

5. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni è disposto quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo e può comprendere l'esclusione dagli scrutini finali o dagli esami di stato.

Le sanzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o per attività che eccedano il normale orario scolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

Tutte le mancanze debbono essere contestate all'interessato, da parte dell'organo competente a irrogare la sanzione e l'interessato deve essere posto nella condizione di poter esporre le ragioni del proprio comportamento e le proprie giustificazioni prima dell'irrogazione della punizione. Nei casi in cui i servizi sociali, o la famiglia dello stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente può essere consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio assegna il voto di condotta, anche tenendo conto delle punizioni disciplinari inflitte allo studente.

Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento espressa in sede di scrutinio intermedio e finale si riferisce a tutto il periodo di permanenza dell'alunno nella sede scolastica ma comprende anche tutti gli interventi e le attività che comportano iniziative da svolgersi fuori della suddetta sede. La valutazione del comportamento con voto inferiore alla sufficienza riportata dallo studente in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione. A seguito delle innovazioni introdotte in materia di valutazione degli alunni (artt. 2 e 3 del D.L. n° 37 del 1.09.2008 convertito con modificazioni nella Legge n°169 del 30.10.2008) la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio e finale è decisa dal Consiglio di classe con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nei confronti dell'alunno al quale sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare di cui ai punti 4 e 5 del precedente paragrafo. Il voto inferiore a sei decimi verrà commisurato alla gravità del fatto disciplinare contestato. In nessun caso la valutazione negativa del comportamento potrà essere applicata agli alunni che manifestino la propria opinione, come previsto dall'art.21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Organi e soggetti autorizzati a comminare i provvedimenti disciplinari

- Le sanzioni disciplinari di cui al punto 1 sono comminate in primo luogo dal docente interessato e, in casi di recidiva o particolari, dal Dirigente Scolastico. Per richiamo scritto si intende annotazione sul Giornale di classe o sul Libretto personale. Il docente può chiedere al Dirigente Scolastico l'invio di segnalazione scritta alla famiglia.

- Le sanzioni disciplinari di cui al punto 2 sono comminate dal docente o dal Consiglio di classe secondo le modalità già indicate nello stesso punto 2 (graduazione delle sanzioni)

- La sanzione di cui al punto 3 è inflitta direttamente dal Dirigente Scolastico sentito il Coordinatore di classe o, in casi particolarmente gravi, dal Consiglio di classe secondo le modalità di cui al punto seguente.

- La sanzione di cui al punto 4 è inflitta, con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dal Consiglio della Classe di appartenenza dello studente, riunito in seduta al completo dei componenti e presieduto dal Dirigente Scolastico. Lo studente sottoposto a sanzione è presente insieme ai genitori nella fase istruttorio-dibattimentale per l'audizione a difesa in merito al fatto disciplinare contestatogli. Il Dirigente scolastico, ricorrendo situazioni di particolare delicatezza e motivando, può convocare il Consiglio di classe con la sola componente docente.

- La sanzione di cui al punto 5 è inflitta dal Consiglio d'Istituto con votazione assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 3 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti o da chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, alla Commissione di garanzia d'Istituto che decide entro 10 giorni.

2. La Commissione di garanzia decide anche, su richiesta degli studenti, o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento di disciplina.

3. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, sentito il parere dell'organo di garanzia regionale, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque abbia interesse, contro la violazione dei dispositivi di legge e relativi regolamenti.

Articolo 4 - Organi di garanzia

1. È istituita, a livello d'Istituto, la Commissione di garanzia con le competenze stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, così formata:

- il Dirigente Scolastico che la presiede

- un Docente designato dal Consiglio d'Istituto su proposta dei Docenti membri del Consiglio stesso

- un Genitore designato dal Consiglio d'Istituto su proposta dei Genitori membri del Consiglio stesso

- con la stessa procedura vengono designati i membri supplenti (un Docente ed un Genitore).

Le deliberazioni della Commissione di garanzia sono assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, non è consentita l'astensione e in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente.

2. La Commissione di garanzia dura in carica un triennio (3 anni scolastici) ed ogni anno verranno sostituiti i membri a qualunque causa decaduti, utilizzando la medesima procedura.

3. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque abbia interesse, contro la violazione dei dispositivi di legge e relativi regolamenti, dopo aver sentito il parere vincolante dell'organo di garanzia regionale istituito a sensi dell'art.2 comma 3 del DPR 21.11.2007 n. 235.

Il presente Regolamento di disciplina, approvato con delibera del Consiglio d'Istituto entra immediatamente in vigore mediante affissione all'albo dell'Istituto e potrà subire variazioni ed aggiornamenti in corso di applicazione qualora il citato Organo collegiale ne ravvisi l'opportunità. Il testo del presente Regolamento sarà inserito nel P.O.F. dell'Istituto, sarà diffuso tramite il sito Internet dell'Istituto (www.istitutopasquini.it) e consegnato in copia a tutti gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado.

4. Nella seduta del 28 aprile 2009 il Consiglio d'Istituto ha approvato il presente regolamento, nella seduta del 18 novembre 2011 lo ha aggiornato e nella seduta del 9 dicembre 2011 ha nominato la nuova Commissione di garanzia che risulta così composta:

1. Dirigente scolastico dott. Giuseppe Arnese, presidente

2. Prof.ssa MINGRINO Clara, docente di L.Inglese, membro effettivo

3. Sig. MAGI Jaqueline Monica, genitore, membro effettivo

4. Membri supplenti la maestra STINCHETTI A.Paola per la componente docente e la sig.ra ROMANI Laura per la componente genitori.

5. I componenti della suddetta Commissione, così come innanzi specificati, durano in carica sino a tutto il 31.08.2014 fatta salva la necessità di procedere alla loro sostituzione in caso di decadenza anticipata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Arnese